



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 17/12/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 15 dicembre 2015, n. 364**

Art. 24, commi 2 e 3 e art. 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/04 e s.m.i. Mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di Oculistica dello "Studio Oculistico Dott. Sanarico" a seguito di trasferimento definitivo, nell'ambito del Comune di Mottola (TA), dalla sede di Via Bettino Ricasoli n. 46 alla sede di Via Silvio Pellico n. 2/4.

Il Dirigente della Sezione

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accredamenti;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area

Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”.

in Bari presso la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento riceve la seguente relazione.

L’art. 24 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., nel disciplinare il rilascio dell’accreditamento istituzionale, dispone in particolare ai commi 2 e 3, che “I soggetti privati nonché i professionisti che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la domanda con la relativa documentazione al Settore sanità del competente Assessorato regionale. [...] Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttorio e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttorio, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall’attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale”.

Il R.R. n. 18/2009 prevedeva all’art. 1 che “Le strutture ed i professionisti che, in caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dal presente Regolamento, previa comunicazione ai sensi della normativa vigente all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, devono assicurare che il trasferimento temporaneo avvenga nell’ambito del Distretto coincidente con quello del Distretto socio sanitario ove è ubicato il presidio che si intende temporaneamente trasferito.

Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture deve avvenire nell’ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;

il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;

il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell’ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio Sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell’Azienda Sanitaria Locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuali”.

La L.R. n. 14 del 17/6/2013 ha apportato modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 8/2004 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate, abrogando, tra l’altro, il R.R. n. 18/2009, ma aggiungendo altresì all’art. 29 il comma 6 ter il quale stabilisce che “Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data dell’entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. L’accreditamento nella nuova sede in occasione delle suddette procedure non costituisce nuovo accreditamento anche ai sensi e per gli effetti del comma 32 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e della lettera u) del comma 796 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).”.

Con D.D. n. 325 del 28/11/2006 il Settore PGS (Programmazione e Gestione Sanitaria) ha conferito

l'accreditamento istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di Oculistica allo "Studio Oculistico Dr. Sanarico", con sede in Mottola (TA) alla Via B. Ricasoli n. 46.

Con nota prot. n. 349 del 23/01/2012, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha comunicato al Servizio APS (Accreditamento e Programmazione Sanitaria), tra l'altro, che l'ambulatorio oculistico del Dr. Sanarico "ha trasferito la propria sede nell'ambito dello stesso Distretto Socio Sanitario, da via B. Ricasoli n. 46 in Mottola alla via S. Pellico n. 2/4 in Mottola", allegandovi la seguente documentazione:

1. comunicazione di trasferimento del 03.08.2011;
2. conferma trasferimento definitivo del 20.10.2011;
3. nuova autorizzazione all'esercizio n. 14334 rilasciata dal Comune di Mottola in data 20.10.2011.

Con nota prot. n. AOO\_081/2345/APS1 del 06/07/2012, il Servizio APS ha, tra l'altro, invitato il legale rappresentante dello "Studio Oculistico Dr. Sanarico" "a rivolgere apposita istanza di mantenimento dell'accreditamento per trasferimento allo scrivente Servizio".

Con PEC del 13/07/2012 il Dr. Donato Sanarico ha trasmesso l'istanza di mantenimento dell'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria "'Studio Oculistico dr. Sanarico", per trasferimento definitivo dalla via B. Ricasoli n. 46 Mottola (TA) alla via Silvio Pellico n. 2/4 Mottola (TA)", priva della firma posta in calce.

Con nota prot. n. AOO\_081/2937/APS1 del 02/08/2013 il Servizio APS ha chiesto al Dr. Sanarico l'invio di una nuova istanza sottoscritta dallo stesso ed al Sindaco del Comune di Mottola "di chiarire se trattasi di una nuova autorizzazione all'esercizio oppure, al contrario, di autorizzazione all'esercizio per trasferimento dello studio dalla via B. Ricasoli n. 46 alla via S. Pellico n. 2/4, in quest'ultimo caso rettificando il provvedimento autorizzativo prot. n. 14334 del 20/10/2011".

Con nota del 07/09/2013 il Dott. Sanarico ha trasmesso, come richiesto, l'istanza di mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede, debitamente firmata, e copia dell'autorizzazione prot. n. 14334 del 20/10/2011 rettificata in data 04/09/2013 dal Responsabile del Servizio del Comune di Mottola con l'indicazione che la citata autorizzazione "si riferisce al trasferimento dello studio medico oculistico del Dr. Donato Sanarico, come in intestazione generalizzato, dalla Via B. Ricasoli n. 46 alla Via S. Pellico n. 2/4 di questo centro abitato".

Con nota prot. n. AOO\_081/1241/APS1 del 31/03/2014, il Dirigente del Servizio APS ha invitato, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE a predisporre idoneo sopralluogo finalizzato alla verifica del mantenimento degli ulteriori requisiti di carattere organizzativo, strutturale e tecnologico previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per la tipologia di struttura di che trattasi.

Con nota prot. n. 50896 del 30/03/2015, acquisita al protocollo del Servizio PAOSA con numero AOO\_151/14457 del 13/04/2015, il Dirigente Medico - SISP Area Sud del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ha comunicato quanto segue:

"(...) Lo studio oculistico del Dr. Donato SANARICO, già titolare di accreditamento istituzionale con D.D. n. 325 del 28/11/2006, è stato trasferito da via B. Ricasoli n. 46 a via S. Pellico n. 2/4, giusta autorizzazione n. 14334 rilasciata dal Comune di Mottola (TA) in data 20/01/2011 e rettificata in data 04/09/2013 con la precisazione che trattasi di trasferimento di attività sanitaria.

Dal sopralluogo effettuato e dell'esame della documentazione acquisita in sede di verifica e da quella successivamente prodotta a seguito di richiesta di integrazione e acquisita al protocollo in data 24/02/2015, è emerso che la struttura:

- è in possesso dei requisiti strutturali e impiantistici previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005 e s.m.i.;
- dispone della strumentazione e dei presidi medico chirurgici previsti per l'attività ambulatoriale oculistica (B.01.01 e B.01.14 del Reg. Reg. n. 3/2010),
- è in possesso dei requisiti organizzativi di cui al citato regolamento.

L'attività specialistica ambulatoriale è svolta dal Dr. Donato SANARICO, nato a Mottola (TA) il

08/04/1966, titolare e responsabile dello studio medico oculistico, specialista in Oftalmologia; è prevista la presenza di una unità infermieristica durante gli orari di apertura dello studio.

Pertanto, si conferma che lo "Studio Oculistico Dr. Donato SANARICO" risulta in possesso di tutti i requisiti ulteriori di carattere strutturale, tecnologico ed organizzativo previsti dalla L.R. n. 8/2004 e Reg. Reg. n. 3/2005 e s.m.i..".

Per quanto sopra, considerato:

- l'esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori presso la nuova sede, espresso con nota prot. prot. n. 50896 del 30/03/2015 dal SISP - Area Sud del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE;
- l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento n. 14334 del 20/10/2011, rettificata in data 04/09/2013, del Comune di Mottola (TA);
- che l'accreditamento nella nuova sede in occasione del trasferimento non costituisce nuovo accreditamento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007 e dell'art. 1, comma 796, lett. u) della L. 296/2006;

si propone, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3, e dell'art. 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/04 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di Oculistica, già riconosciuto con D.D. n. 325 del 28/11/2006 allo "Studio Oculistico Dott. Sanarico" con sede in Via Bettino Ricasoli n. 46 a Mottola (TA), nella nuova sede di Via Silvio Pellico n. 2/4, Mottola con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede resta subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile

della Sezione Programmazione

Assistenza Ospedaliera e Specialistica

e accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

## D E T E R M I N A

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3, e dell'art. 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/04 e s.m.i., il mantenimento dell'accredimento istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di Oculistica, già riconosciuto con D.D. n. 325 del 28/11/2006 allo "Studio Oculistico Dott. Sanarico" con sede in Via Bettino Ricasoli n. 46 a Mottola (TA), nella nuova sede di Via Silvio Pellico n. 2/4, Mottola con la precisazione che il mantenimento dell'accredimento nella nuova sede resta subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante dello "Studio Oculistico Dr. Sanarico", con sede in Via S. Pellico n. 2/4;
  - al Direttore Generale dell'ASL TA;
  - al Sindaco del Comune di Mottola (TA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione PAOSA  
Giovanni Campobasso

---